



Giustizia Amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

(<https://www.giustizia-amministrativa.it/>)

Indietro

Pubblicato il 07/12/2018

N. 06921/2018REG.PROV.COLL.
N. 01496/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1496 del 2017, proposto dai signori

Vito Antonio Giuliano, Nicola Giuliano e Giovanni Giuliano, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Massa e Giacomo Sgobba, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 8;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona dei Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federazione Regionale Coldiretti Puglia, Confagricoltura, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione terza, n. 1041 del 4 agosto 2016, resa tra le parti, concernente il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per gli appellanti, gli avvocati Massa e Sgobba, per la regione Puglia, l'avvocato Colelli, per delega dell'avvocato Bucci, e, per i Ministeri intimati, l'avvocato dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori Vito Antonio, Giovanni e Nicola Giuliano, in qualità di proprietari di terreni agricoli nei comuni di Statte, Crispiano, Grottaglie, hanno impugnato, chiedendo anche il risarcimento del danno, il Piano paesaggistico regionale della Puglia (di seguito PPTR) e gli atti connessi, nella parte in cui è stata individuata la presenza di boschi e macchia mediterranea sui suoli di loro proprietà, recependo, di conseguenza, ai sensi degli articoli 62 e 63 delle NTA del Piano il regime vincolistico previsto dal d.lgs. n. 42/2004.

1.2. Nelle more del giudizio hanno poi proposto motivi aggiunti contro la nota n. 6592 del 6 luglio 2015 con la quale la regione Puglia ha dato avvio, su richiesta dei ricorrenti, al procedimento di rettifica di eventuali errori di localizzazioni o di perimetrazione contenuti negli elaborati al PPTR.

2. Il T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso ed i relativi motivi aggiunti.

3. Contro la predetta sentenza i signori Giuliano hanno quindi proposto appello, prospettando i seguenti motivi di censura.

3.1. In via preliminare: erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e mancato approfondimento istruttorio - ingiustizia manifesta - contraddittorietà.

3.1.1. Il giudice di primo grado ha confermato la tesi della regione Puglia in ordine all'origine del regime vincolistico contenuto nel PPTR approvato il 16 febbraio 2015. Tale regime già previsto nel Piano territoriale tematico per il paesaggio (di seguito PUTT/P) sarebbe rimasto immutato anche con l'adozione e l'approvazione del nuovo Piano paesaggistico regionale. In sostanza, le norme di tutela sarebbero rimaste invariate dal PUTT/P approvato il 17 dicembre 2000 in attuazione della legge Galasso (legge n. 431/1985).

Nella sentenza impugnata si è, in particolare, affermato che la sovrapposizione della cartografia del PUTT e del PPTR avrebbe determinato una coincidenza delle perimetrazioni vincolistiche e, di conseguenza, la regione Puglia avrebbe ben operato

nella ricognizione e nella conferma dei vincoli paesaggistici, anche con specifico riferimento a quello relativo alla salvaguardia dei boschi e della macchia mediterranea.

3.1.2. La predetta prospettazione, secondo gli appellanti, non sarebbe comunque fondata. Il PUTT/P presenterebbe, infatti, delle criticità evidenti, soprattutto nell'individuazione delle zone di gradazione dei vincoli e nella rappresentazione cartografica degli elementi strutturali del paesaggio, criticità che hanno influenzato negativamente anche l'approvazione del nuovo Piano paesaggistico regionale.

3.1.3. La sentenza sarebbe quindi errata laddove afferma che i vincoli del PUTT/P e quelli del PPTR coincidono. Le "definizioni", "gli indirizzi e le direttive di tutela" e le "prescrizioni di base" dei singoli "beni" caratterizzanti e strutturanti i tre sistemi individuati (sistema botanico vegetazionale e della potenzialità faunistica; sistema geo-morfo-idrogeologico; sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa) non sarebbero infatti accompagnate da sufficienti dati di tipo quantitativo e qualitativo e soprattutto sarebbe carente la specifica localizzazione geografica dei beni.

3.1.4. In un contesto non chiaro, non vi sarebbe stata pertanto una coincidenza tra il regime vincolistico del PUTT/P e quello riportato nel PPTR. Di conseguenza, sarebbe errata l'affermazione del T.a.r. secondo cui "*i particolari della cartografia del PUTT/P riportati nell'allegato n. 8 della nota regionale prot. n. 9920 del 14.10.2015 sovrapponibili all'elaborato grafico della perimetrazione dei boschi del PUTT/P (depositata dalla Regione il 22.6.2015) documentano che i suoli dei ricorrenti risultano inseriti nel perimetro dei boschi?*".

3.1.5. L'Amministrazione regionale avrebbe dovuto invece elaborare il PPTR con la verifica "sul campo" delle problematiche inerenti la tutela del paesaggio, così come imposto dalla normativa europea in materia (Convenzione Europea sul Paesaggio adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000) e non solo mediante la lacunosa cartografia del PUTT/P. Il Territorio di cui è causa non si presenta, infatti, con le caratteristiche proprie delle zone boschive, così come indicato nel PPTR, ma come una zona incolta che ben avrebbe potuto essere destinata all'attività agricola (secondo gli appellanti, nella stessa sentenza impugnata si ammette che nella maggior parte dei terreni di loro proprietà la macchia mediterranea è inesistente).

3.1.6. Né tale situazione dei luoghi può essere addebitata agli stessi ricorrenti, tenuto conto che in sede penale il procedimento avviato nei lor confronti per avere, in zona

sottoposta a tutela, sradicato la flora esistente e frantumato pietre è stato archiviato con decreto del G.I.P. di Taranto del 20 settembre 2016 *“la notizia di reato è infondata perché gli elementi di prova acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio”*.

3.1.7. Nel corso del giudizio di primo grado, inoltre, i ricorrenti hanno attivato la procedura di ripermimetrazione dei vincoli, così come previsto dall'art. 104 delle N.T.A. del Piano paesaggistico. La regione Puglia, all'esito della procedura, ha confermato il vincolo boschivo *ex*

lege sulla maggior parte dei terreni di loro proprietà, riconfermando in sostanza le previsioni del PUTT/P e del PPTR e la presenza nell'area della macchia mediterranea. Ciò in contrasto con la stessa sentenza impugnata nella quale si è ammesso che i luoghi interessati hanno comunque subito una profonda trasformazione con la scomparsa della copertura arboreo arbustiva.

3.2. Nel merito: erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per difetto di motivazione e di istruttoria - violazione dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/90 - violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa – violazione e mancata applicazione della legge regionale della Puglia n.18/2000.

3.2.1. La sentenza impugnata, secondo gli appellanti, sarebbe errata laddove ha respinto la censura in ordine all'incompatibilità del responsabile del procedimento di rettifica del PPTR nell'accertamento della perimetrazione delle aree boschive. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 104 delle NTA avrebbe infatti accompagnato l'agente del Corpo Forestale nel sopralluogo sui terreni oggetto del contendere, con ciò violando il principio di astensione di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/90.

3.2.2. Sotto altro profilo, la sentenza è errata laddove ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata presenza di un rappresentante del Servizio Forestale durante il sopralluogo sui terreni, ufficio quest'ultimo che ai sensi della legge regionale della Puglia n. 18/2000 è competente in materia di boschi.

3.3. Erroneità della sentenza impugnata per mancata applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 142 - 143 - 144 - 145 del d.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) – illogicità contraddittorietà ed ingiustizia manifesta - violazione e mancata applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 227/2001.

3.3.1. Secondo il giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 142, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 2 del d.lgs. n. 227/2001, i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli non soggetti a decadenza che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire. I vincoli

paesaggistici ed ambientali in senso proprio avrebbero quindi natura di vincoli dichiarativi, *“in quanto derivanti non da una scelta discrezionale dell'amministrazione, bensì da qualità intrinseche del bene tutelato, che il provvedimento di vincolo deve soltanto riconoscere e dichiarare”*.

3.3.2. Nel caso specifico, però, le qualità intrinseche del bene oggetto di tutela sono state profondamente modificate e pertanto non esistevano le condizioni per l'apposizione del medesimo vincolo.

3.3.3. Evidenziano, in proposito, gli appellanti che i beni paesaggistici sono costituiti da beni e aree vincolati in forza di vincoli provvedimenti derivanti per lo più dai piani paesaggistici. Quelli vincolati *ex lege* sono assoggettati a vincolo relativo, dal momento che l'art. 146 del d. lgs. n. 42/2004 li sottopone ad autorizzazione paesaggistica. Inoltre, la tutela del paesaggio si muove sullo stesso terreno di altri primari principi di rilievo costituzionale, quali sono ad esempio quello ex art. 42 e quello ex art. 41 della Costituzione, cosicché risulta illegittimo, a meno di idonea motivazione che lo giustifichi, determinare con il Piano uno svuotamento integrale o anche incisivo del contenuto del diritto di proprietà. Quest'ultimo non potrebbe essere svuotato o compresso mediante attività pianificatorie ingiustificate o irrazionali. In caso contrario, se la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 142 del d. lgs. n. 42/2004 fosse diretta a legittimare attività vincolistiche ulteriori incidenti sul diritto di proprietà privata, la stessa sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 76 della Costituzione e per violazione della legge delega che non consentiva di determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata

3.4. Erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione - contraddittorietà e illogicità.

3.4.1. Il T.a.r. ha sostenuto che nel PUTT/P la regione Puglia aveva individuato le risorse forestali in applicazione alla legge n. 431/85 *“determinando così l'identificazione dei confini territoriali dei terreni soggetti a vincolo boschivo”*.

3.4.2. Secondo gli appellanti, contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata, nessuno dei documenti richiamati dal giudice consentiva di affermare con certezza assoluta che sin dal 2006 i territori oggetto del contendere fossero ricoperti da boschi o dalla macchia mediterranea. Anzi, da altra documentazione e dai sopralluoghi effettuati risulterebbero contraddizioni e versioni diverse in ordine alla situazione dei luoghi. E ciò sarebbe comprovato anche da una perizia asseverata depositata dai ricorrenti in giudizio nella quale si attesta l'uso agricolo dei terreni oggetto del contendere (allegati 7 e 8 al ricorso).

3.5. Erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e di istruttoria - contraddittorietà ed illogicità.

3.5.1. La sentenza impugnata afferma che *“del tutto generico il rilievo secondo il quale il responsabile del procedimento avrebbe erroneamente interpretato le ortofoto del 2006 confondendo la vegetazione presente sul territorio, macchia rada e gariga, con un bosco da tempo scomparso”*.

3.5.2. La prospettazione del T.a.r. per i ricorrenti non è condivisibile. L'estinzione del bosco sarebbe infatti preesistente al vincolo introdotto *ex lege*, così come emergerebbe dalla perizia depositata (dall'esame delle ortofoto per l'anno 2006, sulle particelle oggetto del contendere, *“non erano presenti bosco o macchie, come definite dal decreto legislativo 227/2001 e successive modifiche e integrazioni”*).

3.5.3. In ogni caso le ortofoto del 2006 sarebbero state considerate senza tener conto delle linee interpretative dell'AGEA in materia di fotointerpretazione del territorio.

3.6. Erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione - difetto d'istruttoria - illogicità e contraddittorietà.

3.6.1. Non sarebbe fondata l'affermazione del giudice di primo grado che *“Non risulta poi che i ricorrenti, o i loro danti causa abbiano mai ottenuto alcuna autorizzazione per lo sradicamento dei boschi e certamente non è tale la nota prot. n. 1379 del 29.5.2000 che ritiene compatibili con il vincolo lavori di manutenzione del terreno, a condizione che sia preservata la macchia mediterranea ove esistente”*.

3.6.2. Con la predetta nota gli appellanti hanno ottenuto le autorizzazioni alla esecuzione di lavori di rippatura e macinazione del terreno su un territorio dove la macchia mediterranea era inesistente.

3.7. Erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione - mancata applicazione dell'art. 104, comma 2, delle NTA.

3.7.1. Gli appellanti contestano le conclusioni della sentenza impugnata in ordine al lamentato ritardo nella conclusione del procedimento. Il comma 2 dell'art. 104 delle NTA impone che *“I lavori della conferenza devono concludersi, secondo il calendario fissato nella prima seduta, entro il termine perentorio di venti giorni”*.

3.7.2. La procedura ex art. 104 è stata attivata con nota protocollata in data 29 giugno 2015 e si è conclusa in data 22 gennaio 2016. Il responsabile del procedimento ha dunque impiegato quasi sette mesi per concludere la procedura.

4. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si sono costituiti, con memoria formale, il 27 marzo 1917.

5. La regione Puglia si è costituita in giudizio il 18 aprile 2017, chiedendo il rigetto

del ricorso. La Regione ha depositato ulteriori memorie, per ultimo una replica il 26 giugno 2018.

6. Anche gli appellanti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, per ultimo una memoria di replica il 28 giugno 2018.

7. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 19 luglio 2018.

8. L'appello non è fondato.

9. Gli appellanti hanno impugnato il Piano paesaggistico della regione Puglia (PPRT - approvato con delibera della Giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2015) in relazione alla legittimità del vincolo boschivo imposto sui terreni di loro proprietà destinati a colture agricole, siti nella provincia di Taranto nei comuni di Statte, Crispiano e Grottaglie.

10. Il T.a.r per la Puglia ha respinto il ricorso ed i successivi motivi aggiunti proposti contro l'esito del procedimento di revisione della perimetrazione del vincolo effettuata su domanda dei ricorrenti ai sensi dell'art. 104 delle NTA del Piano.

11. Con i motivi di appello è stata quindi contestata la sentenza impugnata sotto vari profili.

12. Con il primo motivo, si sostiene l'infondatezza della tesi della regione Puglia, ritenuta invece condivisibile dal T.a.r., sulla legittimità del regime vincolistico del Piano paesaggistico in quanto riproduttivo di quello già introdotto con il PUTT/P, anche per quel che riguarda la salvaguardia dei boschi e della macchia mediterranea.

12.1. La prospettazione degli appellanti non può essere condivisa. Premesso che i ricorrenti non hanno impugnato il PUTT/P, come rilevato dal giudice di primo grado, già nel 2000 il medesimo Piano tematico territoriale del paesaggio aveva censito le risorse forestali della regione Puglia in applicazione della legge n. 431/1985 (c.d. legge Galasso), determinando così l'identificazione dei confini territoriali dei terreni soggetti a vincolo boschivo. A quel periodo dunque deve essere riferito l'inizio di efficacia del vincolo, essendo già da allora specificato il bene da tutelare, cioè il bosco, in base alla previsione normativa di cui all'art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42/2004.

12.2. Né la documentazione richiamata o prodotta dagli appellanti appare smentire i diversi e concordanti riscontri sul territorio acquisiti mediante documenti, fotoriprese e cartografie. Da tale congerie di documentazione è stato dunque possibile ritenere che i suoli dei ricorrenti quantomeno nel 2006 (cfr. ortofoto) erano certamente coperti in tutto o in parte da boschi o macchia mediterranea. A partire dagli anni successivi al 2006 la vegetazione boschiva e la macchia mediterranea

hanno poi subito un processo di distruzione (come visibile nelle ortofoto al 2013) senza che tali trasformazioni fossero autorizzate.

12.3. Come rilevato dal T.a.r., è stato possibile giungere a queste conclusioni verificando le risultanze derivanti: dalla carta d'uso del suolo tratta dal SIT-Puglia; dalla relazione di "Ricognizione dei beni paesaggistici. Metodologie e criteri di perimetrazione"; dal verbale del Corpo Forestale dello Stato n. 702/2013 (Comando Stazione Martina Franca); dal verbale del Corpo Forestale dello Stato n. 191/2013 (Comando Stazione Taranto); dalla sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede staccata di Lecce, sez. I, n. 3155/2015 (di reiezione del gravame degli stessi ricorrenti avverso l'ordinanza sindacale di ripristino dello stato preesistente della particella 307 foglio 21 del Comune di Statte, trasformata mediante sradicamento, non autorizzato, della preesistente macchia mediterranea); dal sopralluogo congiunto condotto il 6.8.2015 in contraddittorio fra i ricorrenti, il RUP e il personale del Corpo forestale; dalla cartografia del PUTT/P.

12.4. Gli appellanti hanno contestato la richiamata documentazione prendendo spunto, soprattutto, da elaborati grafici relativi ai primi adempimenti del comune di Statte per l'attuazione dello stesso PUTT/P. Tali grafici presentavano scostamenti nella cartografia dovuti in realtà alla diverse tecniche di rilievo, tant'è che, come evidenziato dalla regione Puglia, la destinazione a bosco delle aree di proprietà dei ricorrenti è stata poi confermata in occasione della redazione del PUG dello stesso comune, approvato nel 2015.

12.5. Peraltro, va ricordato che il d.lgs. n. 227/2001, in materia di orientamento e di modernizzazione del settore forestale, prescrive che nelle more dell'emanazione delle norme regionali di dettaglio in materia di bosco e di arboricoltura (peraltro definiti concettualmente dall'art. 2 dello stesso decreto), si considerano boschivi anche i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

12.6. L'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 42/2004 ha, come detto, individuato i territori coperti da boschi fra i beni paesaggistici tutelati per legge, con previsione meramente ricognitiva. Ne consegue, dunque, che i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire, non soggetti a decadenza, perché traggono origine dalle caratteristiche dell'area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all'esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l'intervento dell'Amministrazione, ma anche quello del legislatore, assume valenza, come detto,

ricognitiva e non costitutiva derivante dalla qualità intrinseche del bene tutelato.

12.7. D'altra parte, i vincoli *ex lege*, in ogni caso, vanno distinti da quelli provvedimentali (art. 136 d.lgs. n. 42/2004) e da quelli posti in adozione del piano paesistico (ex art. 143, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 42/2004) che recependoli, li integrano e specificano in ragione dell'estensione del territorio pianificato, per il fatto che sono individuati mediante il duplice e cumulativo riferimento al dato fisico-naturalistico e tecnico-giuridico.

12.8. Infine, come rilevato dal T.a.r., i ricorrenti non hanno contestato la preesistenza del bosco, ma hanno affermato che lo stesso è scomparso.

12.9. La perizia depositata dai ricorrenti in primo grado riferisce gli esiti di un sopralluogo del 19 e 20 luglio 2014 nell'agro di Statte, rilevando l'assenza di bosco. Tale perizia è tuttavia inidonea a smentire le diverse conclusioni cui si perviene confrontando la situazione dei luoghi al 2006.

12.10. Dall'attendibilità delle ortofoto del 2006 consegue dunque che dal 2006 al 2013 i luoghi di cui è causa hanno subito una profonda trasformazione, come del resto evidenziato dagli stessi ricorrenti.

12.11. Più in generale, va rilevato che il PPTR è stato approvato all'esito di una complessa ed articolata istruttoria che ha visto anche la partecipazione di tutti i soggetti interessati (tra cui i ricorrenti). La metodologia utilizzata non ha tenuto conto solo del PUTT/P preesistente, ma è partita dalle ortofoto del 2006 e dai conseguenti supporti cartografici di cui alla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000. Le medesime ortofoto non dovevano, comunque, attenersi alle linee interpretative dell'AGEA in quanto riferite alle classificazioni agronomiche del tutto estranee alle classificazioni paesaggistiche.

12.12. Né vi è una contraddizione con quanto disposto nel ricordato procedimento di archiviazione del G.I.P. di Taranto, il quale non afferma l'inesistenza del bosco prima del 2006. Ed anzi, il Corpo Forestale dello Stato in due distinti sopralluoghi (cfr. verbali del 26 aprile 2013 per le aree nei comuni di Crispiano e Montemesola e del 22 febbraio 2013 per i terreni nel comune di Statte) attesta l'avvenuto sradicamento e la soppressione dell'area boscata e della macchia mediterranea.

13. Con il secondo motivo di appello, si sostiene l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha respinto la censura in ordine all'incompatibilità del responsabile del procedimento di rettifica avviato ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR. Quest'ultimo sarebbe stato presente insieme all'agente del Corpo Forestale nel sopralluogo sui terreni oggetto del contendere, con ciò violando il principio di

astensione di cui all'art. 6 *bis* della legge n. 241/90.

13.1. La censura è infondata perché il procedimento di rettifica, riconducibile all'autotutela decisoria, postula, al contrario, che sia la stessa Autorità che ha adottato il provvedimento a sottoporlo a riesame. Le situazioni di conflitto non sono, infatti, tassative, ma possono essere rinvenute, di volta in volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 06 agosto 2018, n. 4828).

13.2. Non vi sono dunque ragioni per rinvenire una situazione di conflitto nella circostanza che il responsabile del procedimento di secondo grado sia la stessa persona che ha rivestito tale stesso ruolo nel procedimento di primo grado.

14. Con il terzo motivo di appello, si censura l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli non soggetti a decadenza di natura dichiarativa.

14.1. Sul punto, è sufficiente rinviare a quanto detto sub punto 12, aggiungendo che nessun profilo di incostituzionalità può essere configurato nel comma 1 dell'art. 142 del d. lgs. n. 42/2004, laddove fosse interpretato per consentire attività vincolistiche ulteriori che possono incidere sulla proprietà privata.

14.2. Premesso che il vincolo in esame deriva, come detto, dalla legge, la Corte Costituzionale ha comunque ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1, d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui non prevedono in capo all'Amministrazione un obbligo di apposizione in via provvedimento del vincolo paesaggistico (cfr. Corte Cost., 11 febbraio 2016, n. 22).

15. Con il quarto motivo di appello, si afferma che nessuno dei documenti richiamati dalla sentenza impugnata consente di affermare con certezza assoluta che al 2006 i territori oggetto del contendere fossero ricoperti da boschi o dalla macchia mediterranea.

15.1. L'infondatezza dell'assunto degli appellanti consegue a quanto già rilevato sub punto 12.

16. Con il quinto motivo di appello, si contesta l'affermazione del T.a.r. in ordine alla genericità del rilievo mosso dai ricorrenti secondo cui il responsabile del procedimento avrebbe erroneamente interpretato le ortofoto del 2006, confondendo la vegetazione presente sul territorio, macchia rada e gariga, con un bosco da tempo scomparso.

16.1. L'assunto non è pertinente, anzi è smentito dalle carte d'uso del suolo del 2006

e del 2013 depositate dalla Regione, dalle ortofoto del 2006 e del 2013, ma soprattutto dalla cartografia della perimetrazione dei boschi relativa al PUTT/P. Il confronto fra le coppie dei documenti citati e la cartografia del PUTT/P, evidenzia infatti che la copertura boschiva nel 2006 era continua e diffusa, senza considerare, peraltro, che le radure di estensione inferiori a 2000 mq che interrompono la continuità dei boschi, sono ad essi assimilate.

17. Con il sesto motivo di appello, i ricorrenti prospettano l'infondatezza dell'affermazione del giudice di primo grado che *“Non risulta poi che i ricorrenti, o i loro danti causa abbiano mai ottenuto alcuna autorizzazione per lo sradicamento dei boschi e certamente non è tale la nota prot. n. 1379 del 29.5.2000 che ritiene compatibili con il vincolo lavori di manutenzione del terreno, a condizione che sia preservata la macchia mediterranea ove esistente”*.

17.1. La tesi dei ricorrenti non può essere condivisa. La richiamata nota del 29 maggio 2000 è infatti riferita alla manutenzione del terreno con l'espresso obbligo di conservare la macchia mediterranea esistente.

18. Con il settimo motivo di appello, vengono, infine, contestate le considerazioni della sentenza impugnata in ordine al lamentato ritardo nella conclusione del procedimento avviato ai sensi dell'art. 104 delle NTA al Piano. Il comma 2 della stessa disposizione avrebbe imposto di concludere il procedimento entro venti giorni (la procedura ex art. 104 è stata attivata in data 29 giugno 2015 e si è conclusa in data 22 gennaio 2016).

18.1. Il ritardo nella conclusione del procedimento non è tuttavia causa di illegittimità del provvedimento conclusivo in coerenza con il principio di inesauribilità del potere e del dato positivo che ex art. 2 bis l.241/990 prevede solo l'eventuale risarcimento del danno, in specie non dedotto.

18.2. Il principio sopra richiamato impone, infatti, di verificare caso per caso le conseguenze dell'inosservanza del termine perentorio e di attribuire effetto decadenziale all'inutile decorso solo nei casi, diverso da quello di specie, in cui la norma configuri una sorta di silenzio tipizzato, o comunque differenti conseguenze a carattere costitutivo della fattispecie regolata (cfr. Cons. Stato sez. IV, 28 aprile 2008, n. 1870; T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, 19 febbraio 2016, n.322).

19. Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno dedotta in primo grado, la stessa nella presente fase di giudizio non è stata riproposta se non con mero richiamo al gravame introduttivo (cfr. pag. 49), con ciò violando il dovere di specificità dei motivi di ricorso, sancito dal combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lett. d), e 101, comma 1, c.p.a (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 07 novembre 2016,

n.4636).

20. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.

21. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo in favore della regione Puglia. Sono compensate, invece, nei confronti dei Ministeri intimati in ragione della mancanza di attività difensionale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia nella misura complessiva di euro 3.000,00(tremila/00), oltre agli altri oneri previsti per legge.

Compensa le spese nei riguardi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO

[Valuta questo sito](#)

Uffici relazioni con il pubblico

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Amministrazione trasparente

[Accedi](#)

Carta dei Servizi

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Seguici su:

[YouTube](#)

Contatti

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)